

Roma, 16 Gennaio 2018

LAV18017

SM

Oggetto: Lavoro, Comunicazione obbligatoria dei lavoratori in somministrazione.

Entro il 31 Gennaio p.v., in esecuzione dell'obbligo previsto dall'art. 36, comma 3 del D.lgs 81/2015, le imprese che durante il 2017 hanno utilizzato dei lavoratori somministrati da Agenzie interinali, devono eseguire una comunicazione alle Organizzazioni Sindacali (R.S.A o R.S.U quando presenti) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione deve obbligatoriamente specificare il numero dei contratti di somministrazione stipulati, la durata, il numero e la qualifica dei lavoratori somministrati, e l'invio potrà avvenire mediante consegna a mano, raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC

La mancata o errata comunicazione comporta una sanzione per il datore di lavoro, da un minimo di €. 250,00 ad un massimo di € 1.250,00

Cordiali saluti.